

TRIBUNALE DI COSENZA

SECONDA SEZIONE CIVILE-CONTROVERSIE DI LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giusepina Bonofiglio, giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n. 4386 RGAL dell'anno 2011

TRA

Codispoti Bruno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marietta De Rango e Daniele D'Alessandro in virtù di procura a margine del ricorso

ricorrente

E

MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-Centro Servizi Amministrativi di Cosenza, in persona del legale rappresentante

E

Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Siciliano" di Bisignano, in persona del legale rappresentante pro tempore

convenuti contumaci

OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione – qui da intendersi riprodotte – come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise

Ragioni in fatto ed in diritto

Con ricorso depositato in Cancelleria parte ricorrente, docente di ruolo presso l'ITIS "Enzo Siciliano" di Bisignano, ha convenuto in giudizio il Miur e la scuola ove presta servizio davanti a questo giudice, chiedendo la declaratoria di nullità e/o di illegittimità e/o inefficacia della sanzione disciplinare della censura applicata con atto del dirigente scolastico del 22.8.2011 a seguito di contestazione disciplinare del 10.6.2011 per la ingiustificata assenza all'iniziativa scolastica consistita nel musical "Le Ferite di Gaia", fissata per il giorno 19.4.2011, e ritenuta obbligatoria.

A sostegno del ricorso ha dedotto che la partecipazione al progetto extracurricolare non era obbligatoria.

Nonostante rituale notifica le parti convenute non si sono costituite con conseguente declaratoria di contumacia.

Sulla base degli atti, all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.

1. Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Scolastico convenuto, in quanto rispetto alla domanda avanzata dal ricorrente l'unico soggetto legittimato è il Miur, che ricopre la qualità di datore di lavoro (cfr Cass. Sez. lav. del 28.7.2008 n. 20521, che nell'escludere la legittimazione passiva del singolo istituto scolastico, ha affermato quella del Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore si trova in rapporto organico).

Sous

2. Nel merito il ricorso è fondato.

Al ricorrente è stato contestato di essere stato assente all'iniziativa scolastica extracurricolare, consistita in un musical, denominato Le Ferite di Gaia", fissata per il giorno 19.4.2011.

Orbene, premesso che l'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5 L. 15/7/66 n. 604 (Çass. 17/8/2002 n. 11153), nel caso di specie la datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al suo onere probatorio ed in particolare all'onere di dimostrare l'obbligatorietà della partecipazione di tutti i docenti, compreso il ricorrente, alla iniziativa scolastica in oggetto.

Si rileva, peraltro, che tale obbligatorietà non emerge dal verbale del Collegio dei Docenti, che nel programmare l'attività, non ne ha imposto la partecipazione a tutti i docenti ed in particolare a quelli non aderenti al progetto quale il ricorrente

Per i motivi suesposti, si deve annullare la sanzione disciplinare impugnata.

Per quanto attiene invece alla domanda di risarcimento, la stessa deve essere respinta, in quanto rimasto sfornito di prova l'asserito danno.

3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto "Enzo Siciliano";
- annulla la sanzione disciplinare impugnata;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;

Song

 condanna il Miur alla rifusione, in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.650,00 oltre cpa ed iva come per legge.

Cosenza 1.7.2014

Il giudice del lavoro

dott.ssa Giuseppina Bonofiglio

DEPOSITATA IN CANGELLERIA

Oggi H _____ 7 LUG 2014

Il Gancellier